



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Monza
Sezione Terza Civile - Fallimentare

RIC. N. ~~409+545/13~~ (R)
Fall. 606/13
SENT. N. 291/13
FALL. N. 290/13
CRON. N. 3093/13

AEP.

riunito nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2013 nelle persone di

Dott. **Mirko BURATTI** Presidente relatore
Dott.ssa **Caterina GIOVANETTI** Giudice
Dott.ssa **Cinzia FALLO** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento promosso su istanza formulata all'udienza
DA

Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Walter Mapelli,

NEI CONFRONTI DI

Bartolini After Market Electronics Services s.r.l., con sede legale in Milano, piazza Santa Maria Beltrade n.2, e sede operativa in Vimercate, via Lecco n.61 (C.F. 02482710130), in persona dell'A.U. Vittorio Romano Bartolini, difesa dall'avv. Massimo De Vincenzo, nel domicilio eletto in Milano, via privata Maria Teresa n.11,

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- con istanza formulata all'udienza del 2 ottobre 2013, il Pubblico Ministero, rilevata la sussistenza di uno stato d'insolvenza, ha chiesto che il Tribunale di Monza voglia dichiarare il fallimento di Bartolini After Market Electronics Services s.r.l.;
 - con ricorso depositato in data 9 maggio 2013, Bartolini After Market Electronics Services s.r.l., aveva proposto domanda per l'ammissione dell'impresa alla procedura di concordato preventivo;
 - con decreto assunto alla camera di consiglio dell' 11 giugno 2013, il Tribunale aveva riscontrato che la proposta concordataria presentava alcuni aspetti critici in ordine alla durata della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, alle tempistiche dilatate del piano industriale e dei pagamenti ed all'assenza di garanzie, cosicché veniva disposta la convocazione della società debitrice all'udienza camerale anche ai fini dell'eventuale dichiarazione di fallimento;
 - nel frattempo, con separati ricorsi depositati in data 12 luglio e 26 settembre 2013, diversi lavoratori hanno avanzato istanza di fallimento: i fascicoli sono stati riuniti alla procedura concordataria pendente;
 - il Tribunale, dopo alcuni rinvii concessi alla società debitrice per riformulare la proposta, con decreto in data 2 ottobre 2013, ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo formulata dalla Società, osserva quanto segue.
- Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede principale dell'impresa è situata in Vimercate e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- 1) Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che, seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 (c.d. "Decreto Correttivo") – applicabile anche ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, ex art. 22 del medesimo decreto –

Il Giudice Estensore
Dott. **Mirko Buratti**



grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicato all'art 1, comma II. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto ed, anzi, non vi è contestazione sul punto.

- Ricorre il parametro di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che vi sono crediti di terzi per oltre Euro 120.000.000;
 - È da opinarsi, infine, che ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dal fatto che:
 - l'impresa resistente non ha ancora pagato i propri ingenti debiti;
 - la situazione finanziaria della resistente appare strutturalmente compromessa come emerge dalla riconosciuta carenza di risorse finanziarie e della pesantissima situazione debitoria, che si prospetta, anche secondo le previsioni del piano concordatario, solo parzialmente sanabile in base ad un prospetto di pagamenti parziario e dilazionato nel lunghissimo periodo (fino al 2022).
 - Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
- Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento;

P.Q.M.

- 1) dichiara il fallimento di **Bartolini After Market Electronics Services s.r.l.**, con sede legale in Milano, piazza Santa Maria Beltrade n.2, e sede operativa in Vimercate, via Lecco n.61 (C.F. 02482710130);
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Mirko Buratti;
- 3) nomina Curatori, la dr.ssa Nadia **FARINA**; con studio in Carate Brianza, via Mascherpa, 14 (fax 0362-975891; C.F. FRNDA48S69B729L) ed il rag. Emanuele **ZAMPIERI**; con studio in Seregno, via Montello, 1 (fax 0362- 229777; ZMPMNL62D01B729Q);
- 4) ordina il deposito - entro tre giorni - dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco creditori, ove non già eseguito a norma dell'art. 14 L.F.;
- 5) fissa per la comparizione del fallito/legale rappresentante della fallita e per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del giorno **4 marzo 2014**, ore **11.00**, innanzi al Giudice Delegato dott. Mirko Buratti;
- 6) assegna ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione, secondo le modalità previste dall'art. 92 L.F., come modificato dalla L. n.221/2012 di conversione del D.L. n.179/2012, delle domande di insinuazione al passivo, rivendica, restituzione, rendendo noto che le domande presentate dopo tale termine sono per legge considerate tardive;
- 7) dispone che la Cancelleria provveda a notificare copia integrale della presente sentenza al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed a comunicare la sentenza per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. alle altre parti del procedimento prefallimentare e - a mezzo fax - al Curatore;
- 8) dispone, altresì, che la Cancelleria comunichi nel più breve tempo possibile all'Ufficio del Registro delle Imprese ove l'Imprenditore ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione per gli effetti di cui all'art. 17 L.F. anche in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.


Monza, 2 ottobre 2013.

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa **Giuseppina DONATO**

Depositato in Cancelleria oggi 18/10/13



Il Presidente estensore
dott. **Mirko Buratti**

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa **Giuseppina DONATO**

